

Speciale
JOBS ACT
I decreti

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, QUALE SOSTEGNO OGGI?

Il Governo, alla vigilia di Natale, aveva approvato due schemi di decreto per rendere concreti i contenuti del Jobs Act. Dopo l'iter previsto dalla legge, il **20 febbraio il Consiglio dei ministri ha emanato il decreto legislativo a sostegno della disoccupazione involontaria.**

Vengono introdotti la **nuova assicurazione sociale per l'impiego**

(**NASPI**), l'**indennità di disoccupazione per i co.co.co e co.co.pro (DIS-COLL)**, l'**assegno di disoccupazione (ASDI)** e il **contratto di ricollocazione** (una sorta di dote unica lavoro).

Di seguito pubblichiamo le nuove norme (comparandole ad alcuni contenuti delle norme previgenti relative a Aspi, MiniAspi, ecc.).

I beneficiari, per non perdere l'in-

dennità, dovranno ricercare attivamente un nuovo impiego e partecipare, con regolarità, a corsi di formazione e riqualificazione professionale. Un futuro decreto dovrà regolamentare le sanzioni in caso di non rispetto delle condizioni suddette.

Per i necessari approfondimenti su alcuni aspetti poco chiari, si dovranno attendere le circolari dell'INPS.



NASPI

(Art.1 e 2) La **Nuova Assicurazione sociale per l'impiego** sostituisce dal 1° maggio 2015 ASPI e MiniAspi. Si applica agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Assicura la disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico subordinato) e per il tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni. Tutelate anche le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di conciliazione (art.1 comma 40 legge 92/2012). Non si applica ai lavoratori agricoli dipendenti (a cui si applicano norme specifiche) e ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della P.A.

E PRIMA?

La normativa precedente

ASPI - È l'Assicurazione sociale per l'impiego secondo la Legge 92/2012. Continuerà ad essere applicata a chi perde il lavoro fino al 30 aprile 2015 (dunque resterà attiva fino al termine del singolo trattamento). I destinatari sono gli stessi previsti dalla nuova legge.

Quale importo?

(Art. 4) Per il conteggio della NASPI si prende a riferimento la retribuzione imponibile media mensile previdenziale degli ultimi 4 anni.

La NASPI è pari al 75% della retribuzione media mensile se questa è pari o inferiore alla prima fascia di retribuzione (nel 2015, 1.195,37 euro).

Per retribuzioni medie mensili superiori a 1.195,37 euro l'importo viene maggiorato del 25% della differenza tra la retribuzione media e quella della prima fascia di retribuzione.

Importo massimo erogabile nel 2015: 1.300 euro/mese.

L'importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal quarto mese (la riduzione si applicherà sempre sull'importo iniziale).

Chi ne ha diritto?

Le condizioni da soddisfare congiuntamente

(Art. 3) Per godere della NASPI non è più richiesta l'anzianità assicurativa (cioè non è più necessario aver lavorato almeno una settimana, prima dei 2 anni dal licenziamento).

- Chi sia in possesso dello Stato di disoccupazione (con la disponibilità immediata allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa e partecipazione regolare ai percorsi formativi).
- Chi abbia almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- Chi abbia almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo.

E PRIMA?

La normativa precedente

Per godere dell'ASPI erano necessari requisiti più selettivi: lo Stato di disoccupazione (disponibilità immediata allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa), almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, 2 anni di anzianità assicurativa.

A quanto ammontava l'ASPI:

il calcolo era lo stesso della nuova legge, con un massimale inferiore, pari a 1.163,91 euro. Veniva ridotta del 15% a partire dal settimo mese e di un ulteriore 15% (complessivamente dunque del 30%) dal tredicesimo mese.

Quanto dura la NASPI?


(Art. 5) Non si segue più il parametro dell'età del lavoratore ma il numero delle settimane accreditate negli ultimi 4 anni: la durata è pari al **50% delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi al massimo dura 24 mesi)**. Per chi verrà licenziato dal **1° gennaio 2017**, la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane (**18 mesi**).

E PRIMA?

La normativa precedente

L'ASPI per cessazioni avvenute fino al 30 aprile 2015 è pari a 10 mesi per chi ha meno di 50 anni; 12 mesi per i lavoratori fra i 50 e i 54 anni; 16 mesi dai 55 anni.

NB: Per il calcolo della durata **non sono computati i periodi contributivi** che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione.



Testi e grafica a cura di: Orazio Amboni, Francesca Ghirardelli, Enzo Mologni, Giacomo Pessina, Michela Piazzoli e Marco Toscano

Quando presentare la domanda di NASPI

(Art. 6) La domanda deve essere presentata entro **68 giorni** dalla cessazione del lavoro (pena la perdita del diritto) e decorre:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno.

Per chi si mette in proprio: incentivi all'auto-imprenditorialità

(Art. 8) **Si prevede la liquidazione anticipata**, in un'unica soluzione, per un importo complessivo o per la parte non ancora erogata, per incentivare l'avvio di attività di lavoro in forma autonoma o per associarsi in cooperativa.


Non è previsto l'anticipo per sviluppare un'attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente.

Cosa accade se il lavoratore in NASPI trova un lavoro subordinato?

(Art. 9) La NASPI viene sospesa d'ufficio con nuova occupazione, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di 6 mesi; al termine della sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.

La NASPI è incompatibile (il lavoratore perde il diritto alla prestazione) con una nuova occupazione da cui derivi un reddito annuale superiore al minimo escluso dall'imposizione (8.145 euro), salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore ai 6 mesi.

La NASPI è compatibile, ma ri-



dotta (vedi nota qui accanto), con una nuova occupazione, anche superiore a 6 mesi, da cui derivi un reddito annuale inferiore al minimo escluso dall'imposizione, a condizione che:

- si comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto;
- e che il datore di lavoro o, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore (nel caso di somministrazione)

Per il lavoratore con due o più rapporti di lavoro part time...

Nel caso sia licenziato da uno di questi, per lui è sancito il diritto ad una NASPI ridotta (vedi nota nella colonna a destra) se il reddito complessivo dato dalle altre attività è inferiore a 8.145 euro lordi all'anno (limite per il mantenimento dello Stato di disoccupazione).

C'è l'obbligo di comunicare all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto derivante dagli altri part-time.

per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI.

Nota: la NASPI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Cosa accade alla NASPI in presenza di una nuova attività lavorativa autonoma?

La NASPI è compatibile con la produzione di reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello Stato di disoccupazione (4.800 euro lordi). Il lavoratore titolare dell'indennità NASPI deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Se il reddito prodotto rientra nel limite di cui sopra, l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato al periodo tempora-



le intercorrente tra la data di inizio attività e la data in cui termina la fruizione della indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Eventuale conguaglio in sede di presentazione dei redditi.

Perde il diritto alla NASPI

(Art.11)

- Chi perde lo Stato di disoccupazione.
- Chi avvia un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza comunicazione all'INPS.
- Chi raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
- Chi ottiene un assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità.
- Chi si rifiuta di partecipare, senza giustificato motivo, ad un'iniziativa di politica attiva (attivazione lavorativa, percorsi di riqualificazione professionale ecc.) o non segue regolarmente la formazione.

Quali contributi durante il periodo di NASPI?

(Art. 12) I periodi di percezione dell'indennità mensile sono coperti da contribuzione figurativa.

Per il valore settimanale da accreditare occorre far riferimento alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi 4 anni (stessa media considerata per il calcolo dell'indennità). La contribuzione figurativa è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

È previsto un tetto massimo per il valore della retribuzione figurativa pari a 1,4 volte il massimale NASPI in vigore (nel 2015 1.300 euro, quindi tetto massimo nel 2015 pari a 1.820 euro).

E la vecchia mobilità?

La legge 92/2012 ne prevede la progressiva eliminazione, che avverrà dal gennaio 2017.

Allora sarà sostituita dalla NASPI.

IL CALCOLO DELLA NASPI Un esempio

Lavoratore di 50 anni, licenziato il 30 maggio 2015, con contribuzione negli ultimi 4 anni pari a 195 settimane (contribuzione non piena) e con le seguenti retribuzioni riferite alle 195 settimane:

2015: 10.215 euro
2014: 24.236 euro
2013: 19.630 euro
2012: 22.890 euro
2011: 12.973 euro

La somma delle retribuzioni degli ultimi 4 anni (dal 30 maggio 2015 al 1° giugno 2011) va divisa per il numero dei contributi accreditati in questo periodo: $89.944 \text{ euro} : 195 \times 4,33 = 1.997,22 \text{ euro}$

La retribuzione mensile di riferimento sarà, quindi, pari a 1.997,22 euro.

Per determinare l'importo mensile della NASPI è necessario procedere così:

- Si determina la prestazione base (75% di 1.195 euro) che corrisponde a 896,25 euro
- A questo importo va sommato il 25% della differenza tra il reddito di riferimento mensile del lavoratore (1.997,22 euro) e la soglia (1.195 euro) - $(1.997,22 \text{ euro} - 1.195 \text{ euro}) \times 25\% = 200,55 \text{ euro}$
- L'importo totale complessivo della nuova indennità sarà pari a: $(896,25 \text{ euro} + 200,55 \text{ euro}) = 1.186,81 \text{ euro al mese}$

Il lavoratore può usufruire della NASPI per 22,5 mesi (97,5 settimane). La prestazione si riduce del 3% mensile dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Cosa accade ai rapporti di Co.Co.Co e a Progetto? (DIS-COLL)

(Art. 15) In attesa del superamento di queste forme contrattuali, per il solo 2015 si prevede un'indennità per eventi di disoccupazione involontaria verificatesi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Chi ne ha diritto?

- Gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.
- Chi detiene lo Stato di disoccupazione al momento della domanda (disponibilità immediata allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa. Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti).
- Chi abbia 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente (2014) l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
- Chi abbia un mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica l'evento, oppure un rapporto di collaborazione pari ad almeno un mese con un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contributi.

Quanto spetta?

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

L'importo: la normativa è mutuata dalla NASPI. **Il trattamento è pari al 75% del reddito** nei casi in cui

il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195,37 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Se di importo superiore, l'indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare i 1.300 euro nel 2015, importo da rivalutare anch'esso annualmente.

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% ogni mese.

Per quanto tempo?

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari

alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, nel limite massimo di 6 mesi.

Per il calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Quando presentare la domanda?

Si devono rispettare gli stessi termini previsti per la NASPI.

E PRIMA?

La normativa precedente

Per i rapporti di Collaborazione a Progetto l'indennità una tantum era destinata per i soli rapporti di Collaborazione a Progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Requisiti (riferiti all'anno precedente):

- il rapporto di lavoro deve cessare per fine lavoro;
- mono-committenza;
- reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
- disoccupazione ininterrotta e non indennizzata per almeno 2 mesi;
- devono risultare accreditati nell'anno precedente non meno di 3 contributi mensili, e nell'anno di riferimento non meno di un contributo mensile.

Quanto? La misura era pari al 7% del minimale annuo di reddito dei lavoratori autonomi nel 2014 pari a 15.516 euro, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e le mensilità non coperte da contribuzione.

Domanda: doveva essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

HAI DUBBI O DOMANDE?
SCRIVICI:
materiali_bg@cgil.lombardia.it



Il contratto di ricollocazione

(Art. 17) Presso l'INPS è istituito il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.

Il voucher: il lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo (art. 4 e 24 della legge 223/1991) ha diritto di ricevere dal Centro per l'Impiego territorialmente competente un voucher/dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di

occupabilità.

Con il voucher, presentato a un'agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere un contratto di ricollocazione che preveda:

- l'assistenza nella ricerca di nuova occupazione ben programmata, strutturata;
- la messa in campo di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente

esistenti, confacenti alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro della zona di presa in carico del lavoratore;

- il lavoratore deve collaborare attivamente alle iniziative predisposte dall'agenzia.

Quanto?

Il voucher è proporzionato al profilo personale di occupabilità.

L'agenzia ha diritto ad incassarlo soltanto a risultato ottenuto.



L'assegno di disoccupazione (ASDI)

(Art. 16) Viene istituito (prima non esisteva) in via sperimentale per il 2015 a decorrere dal 1° maggio a sostegno del reddito dei lavoratori che, al termine della fruizione dell'intera NASPI entro il 31 dicembre 2015, non hanno ancora trovato nuova occupazione e si trovano in condizione di bisogno.

La durata massima è di 6 mesi. L'importo sarà pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito di NASPI, ma non potrà esse-

re superiore all'assegno sociale (cioè a 448,52 euro nel 2015).

Nel primo anno di applicazione la priorità dell'intervento sarà nei confronti di:

- lavoratori con carichi di famiglia (minori);
- lavoratori vicini al pensionamento senza però averne ancora maturato i requisiti.

Sono obbligatori l'impegno di ricerca attiva del lavoro, la disponibilità a partecipare a iniziative di orien-

tamento e formazione, l'accettazione di adeguate proposte di lavoro, pena la perdita del beneficio.

Si attende un decreto interministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge per definire criteri e condizioni per la fruizione dell'ASDI. L'estensione dell'ASDI negli anni successivi al 2015 dovrà essere prevista da successivi provvedimenti legislativi con le necessarie coperture economiche di finanziamento.